

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELEGATI DI FRAZIONI/QUARTIERI

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – LA CONSULTA DELLE FRAZIONI/QUARTIERI

CAPO II – ORGANIZZAZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONI DELLA CONSULTA DEI DELEGATI DELLE FRAZIONI/QUARTIERI

ART. 2 – MODALITA' DI NOMINA DELLA CONSULTA

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

ART. 4 – PRIMA CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA

ART. 5 – RIUNIONE DELLA CONSULTA

ART. 6 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE

ART. 7 – COMPITI DEL PRESIDENTE

ART. 8 – SEDUTE

ART. 9 – INVITI

ART. 10 – VERBALIZZAZIONE

ART. 11 - COMPITI E FUNZIONI

ART. 12 – ESAME DELLE PROPOSTE/RICHIESTE COMUNICAZIONI DELLA CONSULTA

ART. 13 – DURATA IN CARICA E CAUSE DI DECADENZA

ART. 14 – SPESE

ART. 15 – CESSAZIONE DEL RICONOSCIMENTO

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE ED ATTUAZIONE

ART. 17 - RINVIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - LA CONSULTA DELLE FRAZIONI/QUARTIERI

Nel rispetto dello Statuto Comunale il Comune di Porto Viro istituisce la Consulta delle Frazioni, d'ora in poi semplicemente Consulta, quale organismo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale, espressione degli interessi delle frazioni.

Al fine del presente regolamento, per frazioni/quartieri si intendono i seguenti:

- Mea-Ca' Cappellino -Villaregia-Ca Giustiniani
- Fornaci-Murazze
- Scalon
- Porticino
- Porto Levante
- Ca' Cappello
- Taglio di Donada
- Contarina
- Donada

CAPO II - ORGANIZZAZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONI DELLA CONSULTA DELLE FRAZIONI/QUARTIERI

ART. 2- MODALITA' DI NOMINA DELLA CONSULTA

I componenti della Consulta vengono scelti tra i cittadini residenti nelle frazioni/quartieri o non residenti che svolgano attività lavorative nelle frazioni/quartieri, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possiedano i requisiti di eleggibilità e abbiano dato la propria disponibilità al Comune di Porto Viro presentando apposita istanza presso l'ufficio Segreteria-Affari Generali. A tal fine l'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere apposito avviso pubblico sul sito istituzionale dell'ente, dove verranno specificate le modalità di presentazione dell'istanza per la nomina in seno alla Consulta.

Le candidature pervenute all'Amministrazione Comunale per la nomina a membro della consulta, una volta istruite dal settore competente al fine della loro ammissibilità, andranno a costituire un Albo, anche ai fini di eventuali nuove nomine nel corso del mandato.

L'Albo si costituisce ad ogni nuovo mandato.

Non possono far parte della Consulta:

- i consiglieri comunali;
- i dipendenti comunali;
- i consiglieri provinciali e regionali;
- coloro che non hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

La Consulta è nominata dalla Giunta Comunale che sceglierà prediligendo i cittadini che sono sensibili ai temi dell'ambiente, della cultura e del sociale.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

1. La Consulta è costituita da un numero minimo di 5 componenti, uno per ogni frazione/quartiere.

ART. 4 - PRIMA CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA

La Consulta è convocata per la prima volta dal Sindaco o da un suo delegato, entro trenta giorni dalla nomina dei componenti, in apposita sala presso la sede municipale.

Successivamente la Consulta è convocata dal Presidente, dopo la sua elezione in seno alla Consulta stessa.

La convocazione fatta per iscritto deve contenere l'elenco delle questioni da porre all'o.d.g. e pervenire almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Ogni convocazione deve essere comunicata per conoscenza ai componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.

ART. 5 - RIUNIONE DELLA CONSULTA

La Consulta si riunisce almeno 2 volte all'anno, per iniziativa del Presidente o su richiesta del Sindaco.

ART. 6 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente e il vice-Presidente della Consulta vengono eletti nella prima riunione della stessa, scegliendoli fra i propri membri, a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente può essere sostituito, in via preferenziale, dal vice-Presidente, o da altro componente della Consulta, in caso di assenza o impedimento.

ART. 7 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) rappresenta la Consulta;
- b) convoca e presiede la Consulta ed è responsabile dell'attuazione delle sue iniziative;
- c) intrattiene i rapporti con il Sindaco, con l'Assessore competente e con gli altri organi istituzionali del Comune;
- d) redige ed invia ogni anno al Sindaco una relazione sull'attività della Consulta. Tale relazione verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune.

ART. 8 - SEDUTE

Le sedute della Consulta sono pubbliche.

La Consulta stessa stabilirà le forme e i modi onde consentire ai cittadini di potervi assistere.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente. Nessun atto, proposta o richiesta potrà essere considerata approvata se non avrà ottenuto la maggioranza dei voti della Consulta.

ART. 9 - INVITI

Il Sindaco e l'Assessore competente sono invitati permanenti alle sedute della Consulta delle Frazioni/Quartieri, il Sindaco potrà parteciparvi anche conferendo apposita delega. A seconda della situazione o delle materie oggetto della riunione, il Presidente può invitare rappresentanti delle Associazioni di Volontariato del territorio e/o altri rappresentanti di enti ed istituzioni.

ART. 10 - VERBALIZZAZIONE

Di ogni seduta è compilato un verbale a cura di un segretario designato dal Presidente tra i membri presenti.

Copia del verbale, firmata dal Presidente, viene inviata all'Amministrazione, entro 5 giorni dallo svolgimento della seduta.

I verbali sono conservati dal Presidente e tenuti a disposizione di chiunque abbia interesse a conoscerne i contenuti.

ART. 11 - COMPITI E FUNZIONI

La Consulta:

- a) propone metodi di studi e di analisi per un'adeguata conoscenza delle situazioni e dei problemi delle Frazioni/Quartieri eventualmente formulando proposte d'intervento;
- b) propone attività di integrazione, aggregazione e di promozione sociale e culturale;
- c) promuove iniziative finalizzate a valorizzare le risorse storiche, culturali e ambientali delle Frazioni/Quartieri;
- d) fornisce indicazioni per rendere adeguatamente accessibili ai residenti delle Frazioni/Quartieri, le strutture ed i servizi pubblici;
- e) svolge attività di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e dell'Assessore competente per la trattazione di tematiche di interesse generale per tutte le frazioni/quartieri e/o di interesse specifico per la singola frazione.
- f) svolge, in generale, attività consultiva per quanto attiene ai problemi ed alle prospettive delle Frazioni/Quartieri;
- g) ha facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente della Commissione Consiliare competente, l'iscrizione all'o.d.g. del Consiglio e della Commissione, di proprie proposte;
- h) potrà richiedere di essere ascoltata nella seduta della Commissione nella quale sarà esaminato l'argomento proposto.

ART. 12 – ESAME DELLE PROPOSTE/RICHIESTE COMUNICAZIONI DELLA CONSULTA

Le proposte o richieste della Consulta sono trasmesse alla Commissione Consiliare competente, alla Giunta Comunale o al Sindaco in relazione alle proprie rispettive competenze.

I risultati dell'esame delle proposte o dell'analisi delle richieste di cui al precedente art.11 saranno comunicati al Presidente della Consulta.

ART. 13 - DURATA IN CARICA E CAUSE DI DECADENZA

La Consulta dura in carica per un periodo di 3 anni, e comunque non oltre lo scioglimento del Consiglio Comunale.

I componenti della Consulta decadono dalla carica per i seguenti motivi:

- perdita dei requisiti necessari per essere eletto a Componente della Consulta;
- assenza in 3 sedute consecutive;
- dimissioni volontarie.

Nel caso in cui si verificassero i casi sopra specificati, si procede alla surroga con un nuovo componente, individuandolo nell'albo corrente ed in caso di assenza candidati per la frazione/quartiere di cui alla surroga, si procederà alla nomina a seguito di avviso pubblico.

ART. 14- SPESE

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 15 - CESSAZIONE DEL RICONOSCIMENTO

Verrà meno il riconoscimento della Consulta, ai sensi del presente regolamento, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuta impossibilità di operare della Consulta;
- b) per inosservanza da parte della Consulta delle disposizioni di cui al presente regolamento;
- c) per comportamenti scorretti e reiterati nei confronti del Comune.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE ED ATTUAZIONE

Il presente Regolamento entrerà in vigore in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art 70 – Regolamenti, del vigente Statuto Comunale, che recita: *“5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione nell'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva”*.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i. e allo Statuto Comunale.